



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
(Prov. di Siracusa)

REVISIONE GENERALE DEL

**PIANO
REGOLATORE
GENERALE**

I tecnici comunali progettisti:

Dott. Arch. Vincenzo Miconi

Dott. Ing. Salvatore Ullo

Visto: Il Sindaco

Elaborazione:
Agosto 2012

***Relazione tecnico-integrativa
CAVE ESISTENTI NEL TERRITORIO***

Premessa

In riferimento al parere ex art. 13 della L.N. 64/74 richiesto dal Comune di Priolo Gargallo nell'ambito della Revisione generale del PRG ed alla conseguente nota prot. n. 256473 del 09/07/12 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa precisava che: *«Occorre definire in modo preciso nel P.R.G., su opportuna cartografia, i limiti planimetrici riferiti alla zona di coltivazione delle cave e le aree di rispetto al margine degli stessi, oltre che indicarne i limiti altimetrici. (Occorre ricordare che le cave contribuiscono ad incrementare la vulnerabilità degli acquiferi)»*,

si è redatta la presente relazione tecnico-integrativa comprendente:

- A) Precisazioni in merito alle procedure di autorizzazione per l'apertura di attività estrattive da cava di materiale non di pregio
- B) Descrizione sintetica delle cave di estrazione presenti nel territorio priolese
- C) Elaborati grafici di localizzazione delle cave

A) Precisazioni in merito alle procedure di autorizzazione per l'apertura di attività estrattive da cava di materiale non di pregio

In merito all'autorizzazione per l'apertura di attività estrattive da cava di materiale non di pregio occorre precisare quanto segue.

L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 127/80, dal Distretto Minerario di competenza per territorio, sentito il parere del Servizio Geologico e Geofisico del Corpo Regionale delle Miniere, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali competenti per territorio, nonché del Comune interessato.

La documentazione progettuale prevista dalla legge comprende, fra l'altro:

- relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la relazione deve essere aggiornata, se richiesta del servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione;

- programma di utilizzazione del giacimento, corredata da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione;

- studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione.

L'intero procedimento è di competenza del Distretto Minerario, il quale nell'ambito dell'istruttoria richiede al Comune interessato, ai sensi dell' art. 2 della L.R. 26.03.1982 n. 22, l'attestato di conformità della cava da aprire con gli strumenti urbanistici vigenti nonché l'approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale da realizzare previsto dalla lettera d dell'art. 12 della L.R. n. 127/80.

Qualora la cava da aprire dovesse ricadere su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

La Ditta deve chiedere ai sensi dell'art. 91 della L.R. 03/05/2001 n. 6 all'Assessorato Territorio ed Ambiente la procedura di verifica sul progetto da realizzare ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12/04/1996 come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999. Qualora l'area di cava presenti una superficie superiore a 20 Ha ed una produzione di 500.000 mc/anno di materiale estratto, dovrà essere chiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale sempre all'Assessorato Territorio ed Ambiente previsto dall'art. 5 del D.P.R. 12/04/1996. Qualora l'attività dovesse ricadere, anche se parzialmente all'interno di aree protette, deve essere richiesta direttamente la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.). Qualora, altresì, l'area di cava dovesse ricadere nell'ambito di proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) occorre che la Ditta attivi le procedure per acquisire la Valutazione di Incidenza Ambientale. E' da evidenziare che per i progetti che devono essere assoggettati ad entrambi le procedure, la Valutazione di Incidenza è compresa nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto sopra espresso è evidente che relativamente alle cave in esercizio, per le quali l'autorizzazione regionale è in corso di validità, nessuna prescrizione potrà essere definita dall'Ufficio del Genio Civile nell'ambito del procedimento di formazione della revisione del vigente Piano Regolatore Generale.

B) Descrizione sintetica delle cave di estrazione presenti nel territorio priolese

Le cave di estrazione presenti nel territorio sono localizzate negli allegati elaborati grafici con numero cardinale (1, 2, ...8) ed individuate sinteticamente come di seguito.

1 - Cava di calcare "L.I.S.A - Mostringiano", ex S.I.F.E.D. s.r.l.

L'attività estrattiva ricade nei terreni censiti in catasto al foglio di mappa 78, particelle 165-167-168, per una superficie complessiva di circa mq. 182.740.

Con Provvedimento n. 20/87 del 23.10.1987 il Distretto Minerario di Catania rilasciò l'autorizzazione all'esercizio della cava alla ditta S.I.F.E.D. s.r.l. Successivamente con provvedimento n. 19/02 del 10.07.2002 ha concesso il subingresso nella titolarità della cava alla Soc. L.I.S.A s.r.l.

La cava si articola in due bacini: il primo con profondità di scavo di circa ml. 30, il secondo di circa 15-20 ml.

2 - Cava di calcare "CON.PRI s.r.l. n. 84/B – ex Feudo"

L'attività estrattiva della cava ricade nei terreni censiti in catasto foglio di mappa 2 particelle 4-91-109-110-111-2864-2865-2866; foglio di mappa 6 particelle 70-72-73-305-1446-1470-1471-1975-1976-1977-836-913 per una superficie complessiva di mq. 291.046,00. La superficie interessata all'estrazione è di circa 146.500,00 mq.

L'autorizzazione attualmente vigente, sulla quale è stata esperita la Valutazione di Impatto Ambientale in sanatoria, è la n. 05/05 del 02.02.2005, valida per 15 anni, che prevede a fine lavori di coltivazione un recupero ambientale attraverso il rimodellamento morfologico, la sistemazione del suolo e la regolazione delle acque meteoriche.

La profondità dello scavo della cava varia da 0 a ml. 50 circa.

3 - Cava di calcare "CON. PRI n. 88/b - Balorda"

L'attività estrattiva ricade nei terreni censiti in catasto foglio di mappa 79 particelle 4-113-395-397-157-158-281-282-801-802-803-804-806-253-254-260-265 per una superficie complessiva di mq. 20.329 mq. La superficie di cava destinata alla coltivazione è di circa mq. 14.743, mentre la rimanente parte per mq 5.586 è costituita da aree di pertinenza e fasce di rispetto dai confini di terzi.

L'autorizzazione vigente è stata rilasciata con provvedimento n. 01/12 del 11.01.2012, valido fino al 10.01.2022.

Lo scavo medio è profondo circa 25 ml.

Il recupero ambientale avverrà con il rinverdimento dell'area.

4 - Cava di calcare "SICS n. 389/CP – Mostringiano"

L'attività estrattiva ricade nei terreni censiti in catasto foglio di mappa 78 particelle 8 e 69 per una superficie complessiva di mq. 494.857 mq. La superficie di cava destinata alla coltivazione è di mq 166.381 circa, mentre la rimanenza risulta area di pertinenza e fasce di rispetto dai confini di terzi.

L'autorizzazione vigente è stata rilasciata con n. 21/06 del 29.12.200, valido per 15 anni

Il recupero ambientale avverrà con piantumazione delle gradonature e del piazzale di cava.

La profondità dello scavo di estrazione varia da 40 a 50 ml. circa.

5 - Cava di calcare "SICS n. 128/CP – Mostringiano"

L'attività estrattiva ricade nei terreni censiti in catasto foglio di mappa 79 particelle 20-165-166, foglio di mappa 78 particelle 8-35-37-38- 5-8-78-42-75 per una superficie complessiva di mq. 494.857 mq. La superficie di cava destinata alla coltivazione è di mq 166.381 circa mentre la rimanente parte per è costituita da aree di pertinenza e fasce di rispetto dai confini di terzi.

L'autorizzazione alla coltivazione della cava è stata rinnovata ed ampliata con provvedimento n. 28/2002 del 02.10.2002, valido per 15 anni.

Il recupero ambientale avverrà con piantumazione di piante d'ulivo.

La profondità dello scavo di estrazione varia da 50 a 60 ml. circa.

6 - Cava di calcare "Biggemi-Saccer", ex Sardamag.

Trattasi di cava la cui autorizzazione è stata rilasciata in ultimo in forma provvisoria e scaduta in data 30.06.2005. Essa pertanto non è più in esercizio.

La cava non è attualmente interessata nemmeno da interventi di recupero ambientale in quanto soggetta a procedure fallimentari.

La profondità dello scavo di estrazione è di circa 45 ml.

7 - Cava di calcare "F.M.G. – Pasciuta di Sopra"

L'attività estrattiva ricade nei terreni censiti in catasto foglio di mappa 84 particelle 174 e 49.

L'autorizzazione alla coltivazione della cava è stata rilasciata con provvedimento n. 09/07 del 10.07.2007, valido fino al 10.07.2022.

La profondità dello scavo di estrazione è di circa 5-10 ml.

8 - Cava di calcare "Grottone-Misseri"

L'attività estrattiva ricade nei terreni censiti in catasto foglio 13 particelle 119-63-118-117-120-58-115-114-113-96-97-98-99-154-57 per una superficie complessiva di mq. 72.420. Dell'intera superficie quella che resta da sfruttare è mq. 31.300 circa, di cui mq. 20.000 ancora allo stato vergine e mt. 11.300 in fase di coltivazione. La restante area, mq. 41.120 circa, non sarà interessata da lavori estrattivi.

L'autorizzazione alla coltivazione della cava è tuttora in corso di validità, atteso che la sua scadenza è fissata 28.07.2018.

La profondità dello scavo di estrazione varia da 5 a 45 ml., in funzione della orografia del sito.

C) Elaborati grafici di localizzazione delle cave

Come richiesto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa per le cave testè descritte si riportano in allegato, su opportuna cartografia, i limiti planimetrici dell'area di proprietà e della zona di coltivazione, indicandone anche le principali profondità di scavo.

Non si riportano le distanze di rispetto dalle strade pubbliche e dagli edifici preesistenti in quanto nella circostanza trovano applicazione gli artt. 116 e 117 del Regolamento di Polizia Mineraria, approvato con D.P.R.S. 15 luglio 1958, n. 7, i quali così recitano:

«Art. 116

Senza apposita autorizzazione dell'Ingegnere Capo, è vietato fare scavi a cielo aperto o in sotterraneo per ricerca o coltivazione di sostanze minerali, a distanza orizzontale minore di:

1) dieci metri da strade pubbliche non rotabili e da recinti in muratura, linee elettriche comuni, linee telegrafiche e telefoniche, teleferiche per solo trasporto di materiali;

2) venti metri da strade pubbliche rotabili, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, abitazione ed altri edifici, sostegni di grandi elettrodotti, funivie per trasporto di persone;

3) cinquanta metri da ferrovie, opere di difesa di corsi d'acqua, sorgenti, serbatoi importanti, acquedotti, oleodotti, metanodotti, monumenti nazionali.

Senza la detta autorizzazione è vietata l'ubicazione di imbocchi del sotterraneo nelle sponde di corsi d'acqua e laghi naturali od artificiali a quota che superi per meno di cinque metri il livello di massima piena o di massimo riempimento.

Art. 117

L'Ingegnere Capo può prescrivere, per la tutela della sicurezza, distanze maggiori di quelle indicate nel precedente art. 116».